

L'evasione

DI **STEFANO DE CARLI**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Qualunque decisione che siamo portati a prendere nel corso della nostra vita risponde a naturali principi di razionalità, proporzionalità, efficienza ed efficacia. Succede così quando si è studenti, quando si gestisce una famiglia, quando si lavora, quando si dirige un'azienda. Una persona matura e sensata, prima di agire, valuta le conseguenze del proprio operare, misurando i riflessi positivi e negativi di quanto ha in essere di fare. Quanto è stato deliberato dai nostri legislatori in campo fiscale negli ultimi anni non risponde a nessuno di questi principi. Più volte ci siamo lamentati dell'insopportabile dirigismo e degli eccessi burocratici del passato governo, ma se

c'è un provvedimento che riassume tutte le peggiori caratteristiche dell'esecutivo recentemente bocciato alle elezioni politiche, questo è l'introduzione dello scontrino fiscale "parlante". In primo luogo, per le motivazioni di fondo: che sono quelle di evitare l'abuso di un "allegro" utilizzo dell'autocertificazione per documentare le spese per i medicinali.

CIFRE... DA CAPOGIRO

Ci si domanda se il legislatore abbia mai svolto un'analisi quantitativa di quanto potesse incidere il fenomeno. Da una statistica elaborata sulle dichiarazioni dei redditi presentate dallo studio professionale di chi scrive, emerge che, mediamente, i contri-

buenti, negli anni passati, hanno presentato scontrini in detrazioni per circa 200 euro ciascuno, con punte anche di 700 euro, ma con molti soggetti che non ne hanno affatto prodotti. Di questi 200 euro, si può certamente concedere che qualche acquisto non rientri nei limiti del consentito; per cui, ipotizzando "pro fisco" che il 70 per cento sia costituito da medicinali effettivamente detraibili, resterebbe una media di circa 60 euro di indebite detrazioni. Il che si tradurrebbe in una evasione pro capite, pari al 19 per cento, di circa... 11 euro! Senza, peraltro, considerare la franchigia di 129 euro che in molti casi annulla il beneficio. Per contrastare tale spaventosa evasione i nostri politici hanno pensato bene

del secolo

Se c'è un provvedimento che riassume in sé il peggio dell'esecutivo recentemente bocciato alle elezioni politiche è l'introduzione dello scontrino fiscale "parlante"



di emettere un provvedimento che ha imposto a quasi tutte le farmacie l'acquisto di un nuovo misuratore predisposto - dal costo variante tra i 500 e i 1.000 euro e anche più - con nessun vantaggio di maggiore efficienza o comodità, che obbliga il cliente a portare sempre con sé la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale, che complica le vendite in farmacia con aggravii di tempi e costi sia per il farmacista sia per l'acquirente, che ha messo in difficoltà professionisti e Caf per l'interpretazione di norme lacunose e confuse. E che ha costretto le Agenzie delle Entrate ad arrampicarsi sugli specchi per cercare di chiarire una norma che chiara non sarà mai perché si vuole, in definitiva, sintetizzare

su un pezzettino di carta dei dati farmaceutici che solo i professionisti del settore e non certo i funzionari del fisco sono in grado di decifrare.

CAPITOLO PRIVACY

E chissà quali altre sorprese ci ritroveremo, tra qualche anno, quando inizieranno le liquidazioni delle dichiarazioni! E neppure si capisce perché tanta attenzione agli scontrini dei medicinali quando è noto a tutti che vi

sono occasioni ben più consistenti di false documentazioni, basti pensare ai bolli dai tabaccai, alle carte carburante, alle ricevute dei ristoranti. Tra le tante problematiche apportate dal nuovo adempimento non è stato dato abbastanza risalto alle conseguenze sul piano del rispetto delle normative sulla privacy. Non si tratta di conseguenze di poco conto, e non sono neppure semplici da risolvere. La stampa dello scontrino recante i



Non si capisce perché tanta attenzione agli scontrini dei medicinali quando è noto a tutti che vi sono occasioni ben più consistenti di false documentazioni: basti pensare ai bolli dai tabaccai, alle carte carburante, alle ricevute dei ristoranti



Il problema della tutela della privacy si pone per quei misuratori, e risulta che siano la maggior parte, che trasferiscono i codici fiscali nel “giornale di fondo”, cioè nell’elenco riepilogativo di tutte le battute della giornata

dati personali del paziente (tramite il codice fiscale) e i dati del prodotto esitato porta alla costituzione di dati “sensibili”, in quanto atti a rilevare lo stato di salute dell’interessato, per i quali sono previsti accorgimenti particolari. La prima domanda che sorge spontanea è: dal momento che lo scontrino viene rilasciato al cliente, perché mai dobbiamo preoccuparci della privacy? In effetti, la cosa potrebbe risolversi in poco, se il trattamento dei dati si limitasse a ciò, senza obbligo di consenso o informativa: sarebbe sufficiente sostenere che il trattamento è effettuato “*per adempiere a un obbligo previsto dalla legge*” (è di questo il parere di Federfarma: vedi *Farma* 7 n. 12/2008).

Il problema si pone per quei misuratori, e risulta che siano la maggior parte, che trasferiscono i codici fiscali nel “giornale di fondo”, cioè nell’elenco riepilogativo di tutte le battute della giornata. In tal caso, non è più sostenibile che trattasi di adempiere a un obbligo di legge, proprio perché la legge non lo prevede (Dm 23 marzo 1983, articolo 12).

Lo scenario in tal caso cambia radicalmente: essendo “dati sensibili”, è necessario il consenso scritto dell’interessato (articolo 23, comma 4, D.lgs 30 giugno 2003, n. 196) e l’informativa (articolo 13) prima di trattarli.

È poi d’obbligo conservare il giornale di fondo secondo le procedure previste per i “*Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici*” (comma 29 del disciplinare tecnico al D.lgs 196), similmente alle ricette e, cioè, in archivi controllati e accessibili solo a persone preventivamente autorizzate, con l’onere di identificare e registrare le persone ammesse dopo l’orario di chiusura.

L’ENNESIMO PARADOSSO

È quindi assolutamente opportuno richiedere al proprio manutentore o fornitore del registratore fiscale l’eliminazione dell’inutile e dannosa stampa: è sufficiente, infatti, che sul giornale di fondo siano riportati solo i dati contabili dello scontrino, senza che sia obbligatorio trascrivere sul giornale di fondo anche i codici fiscali dei clienti. Ricordiamo, peraltro, che i dati degli scontrini, oltre a essere stampati sul giornale di fondo, vengono conservati nella memoria del misuratore fiscale; molti registratori di nuova generazione, poi, non consentono nemmeno la stampa del giornale di fondo, che viene conservato anch’esso su supporto elettronico. Resta perciò da chiarire se, indipendentemente o meno dal riscontro nel giornale di fondo, il trattamento dei dati richiesti nello scontrino

“parlante” configuri l’obbligo di compilazione del documento programmatico della sicurezza (Dps) e dell’utilizzo delle password d’accesso. Si propende certamente per il sì per quanto riguarda il Dps, essendo innegabile che dati sensibili vengono trattati informaticamente (il concetto stesso di “trattamento” è alquanto esteso: vedi articolo 4 del D.lgs 196) per cui le farmacie verranno sostanzialmente tutte obbligate alla stesura del documento e quelle che l’avessero già in essere dovranno integrare la voce “*Elenco dei trattamenti dei dati sensibili mediante strumenti elettronici*” con l’indicazione degli “*Scontrini fiscali integrati*”. Stessa dicitura dovrà essere apposta nelle schede intestate ai singoli incaricati nell’ambito del trattamento consentito. L’ennesimo paradosso potrebbe scaturire dall’applicazione letterale del disciplinare tecnico del Decreto nei commi da 1 a 11, seguendo i quali l’accesso al misuratore dovrebbe essere consentito solo previa digitazione di una parola chiave. In questo caso si ritiene che, essendo i dati trattati non accessibili a nessun operatore in farmacia, perché contenuti in una memoria sigillata, ma solo dal tecnico manutentore, ciò costituisca una garanzia ben maggiore di quella permessa dalla password e che quindi nessun sistema di autenticazione preventiva, tra l’altro di fatto inapplicabile, sia dovuto. Certamente una pronuncia del Garante a tale proposito non farebbe male. Ma consoliamoci: con questi piccoli fastidi, impediamo 11 euro di evasione!